

COMUNE DI PARONA



Prot. 5151

Lì 02.08.2023

Ordinanza Sindacale n. 14 del 02.08.2023

OGGETTO: Annullamento in autotutela Ordinanza Sindacale n. 12 del 23.06.2023

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- con Ordinanza Sindacale n. 12 del 23.06.2023, adottata ai sensi dell'art. 7 della L. n. 2248/1865 all. E, veniva disposta la requisizione e contestuale assegnazione di un alloggio popolare di proprietà dell'A.L.E.R. Pavia-Lodi, sito in Via Delle Ginestre n. 8, Piano 2, Scala C, interno 3 – 27020 Parona (PV), a favore del Sig. K.M. e del suo nucleo familiare;

- con nota n. prot. 5001 pervenuta il 27.07.2023 l'A.L.E.R. Pavia – Lodi, per mezzo del legale dalla stessa Azienda incaricato, presentava motivata istanza di annullamento in autotutela dell'Ordinanza Sindacale n. 12 del 23.06.2023, non portata ad esecuzione, evidenziando in particolare che:

- l'unità immobiliare summenzionata rientra nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica e sociale, che compone il sistema regionale dei servizi abitativi che, in quanto sistema unitario e di interesse generale, si realizza per mezzo della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale, consistente in un piano triennale e in un piano annuale;
- in tale contesto, ai sensi dell'art. 6, comma 2 della L.R. 16/2016, A.L.E.R., i Comuni e gli operatori accreditati, comunicano al comune capofila le unità abitative prevedibilmente disponibili nel triennio del periodo di riferimento, nonché quelle non immediatamente assegnabili per carenza manutentive e quelle afferenti a piani di riqualificazione;
- l'unità immobiliare *ut supra* risulta non assegnabile per carenza di manutenzione ai sensi dell'art. 23, comma 11 della L.R. 16/2016, difatti A.L.E.R. in relazione ad essa ha già provveduto sia agli oneri di comunicazione di cui all'art. 10 del R. Reg. n. 4/2017, sia anche alla programmazione dei relativi interventi coerentemente all'ambito di pianificazione di riferimento;
- al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e per ogni altra esigenza connessa alla gestione di situazioni di grave emergenza abitativa, all'art. 23, comma 13 della LR 16/2016 è previsto che: *“ALER e comuni destinano una quota del proprio patrimonio abitativo a servizi abitativi transitori, nell'ambito del piano triennale dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dei suoi aggiornamenti annuali, nella misura massima del 10 per cento delle unità abitative disponibili”*;

CONSIDERATO CHE

- con la menzionata nota l'Azienda ha invitato questa Amministrazione Comunale a valutare *“l'opportunità di addivenire a un convenzionamento con l'Ente per la gestione amministrativa del patrimonio immobiliare comunale, al fine di promuovere un piano condiviso di interventi e iniziative di offerta abitativa in loco, in coerenza con la vigente normativa di settore”*;

TENUTO CONTO CHE

- fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2 della L.R. 16/2016, cit., il prospettato convenzionamento appare maggiormente idoneo all'appagamento dell'interesse pubblico, consentendo, qualora perfezionato in un quadro di proficua collaborazione interistituzionale, un'efficace condivisione delle iniziative volte a soddisfare le necessità abitative capace di superare soluzioni assunte in via d'urgenza, e pertanto transitorie, potendosi così scongiurare problematiche derivanti dal disagio nell'offerta abitativa pubblica *in loco*, e assicurare una efficiente gestione del patrimonio immobiliare destinato all'edilizia residenziale pubblica presente nel territorio comunale secondo contenuti suscettibili di appropriata programmazione;

RITENUTO PERTANTO

- in accoglimento dell'istanza pervenuta da A.L.E.R. Pavia- Lodi e in considerazione di quando ivi evidenziato nella comunicazione *de qua*, di procedere all'annullamento in autotutela dell'Ordinanza Sindacale n. 12 del 23.06. 2023 e di assumere, per quanto di propria competenza, ogni iniziativa ai fini del convenzionamento dell'Amministrazione Comunale con la stessa Azienda ai fini della gestione condivisa del patrimonio immobiliare comunale destinato all'edilizia residenziale pubblica presente nel territorio comunale, al fine di promuovere un piano condiviso di interventi e iniziative di offerta abitativa in loco, in coerenza con la vigente normativa di settore;

VISTO

– l'art. 21 *nonies* L. 241/1990 e ss.mm.ii;

con i poteri di cui all'art. 54, comma 4, del D.lgs. 267/2000,

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

- l'annullamento in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 *nonies* L. 241/1990 e ss.mm.ii, dell'Ordinanza n. 12 del 23.06.2023, recante l'oggetto *“Assegnazione provvisoria di un alloggio popolare di proprietà dell'A.L.E.R. a favore della famiglia di K.M. residente in Parona”*;
- che la presente ordinanza sia notificata:
 - al Sig. K.M.;
 - all'A.L.E.R. Pavia-Lodi;
- che copia della presente venga trasmessa per opportuna conoscenza:
 - al Prefetto di Pavia;
 - alla Questura di Pavia;
 - alla Caserma dei Carabinieri di Mortara;

e che copia del presente ordinanza venga:

- pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune e sul Sito Informatico dell'Ente;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per vizi di illegittimità della stessa, nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione ovvero pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano. In alternativa, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di notificazione ovvero pubblicazione.



IL SINDACO
DOTT. MARCO LORENA